



associazione nazionale allevatori suini

BENESSERE DURANTE IL TRASPORTO: NUOVE SANZIONI AL REGOLAMENTO 1/2005

In applicazione dell'art. 25 del Regolamento 1/2005 sul benessere degli animali durante il trasporto (v. osservatorio n. 22,23,24 del 19 dicembre 2005), il Governo ha approvato il Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 che contiene le sanzioni per la violazione di tali norme e che abroga il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532. In base al Regolamento 1/2005, l'allevatore che effettua il trasporto dei suoi animali con propri mezzi per transumanza o per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, è sottoposto solo ad alcune semplici prescrizioni di carattere generale contenute negli artt. 3 e 27. In particolare egli non dovrebbe essere tenuto a richiedere autorizzazioni al trasporto, certificati di idoneità per conducente o guardiano o l'omologazione del proprio veicolo.

<p><u>AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE</u> Trasporto senza autorizzazione o autorizzazione scaduta, sospesa o revocata Soggetti sanzionabili: chiunque effettua il trasporto; l'organizzatore del trasporto e il detentore degli animali che si avvalgono di un trasportatore non in regola. Mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione o delle prescrizioni dell'autorizzazione d'emergenza con cui l'Autorità consente il trasporto di animali in violazione di alcune norme sul benessere Soggetti sanzionabili: chiunque effettua il trasporto</p> <p>Conducente che effettua il trasporto senza autorizzazione Soggetto obbligato in solido: trasportatore</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 €</p> <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 €</p>
<p><u>CERTIFICATO DI IDONEITA' DEL CONDUCENTE O GUARDIANO – Per questa violazione l'entrata in vigore è prevista dal 6/1/2008</u> Trasporto senza certificato di idoneità o con certificato scaduto, sospeso o revocato Soggetti sanzionabili: conducente, guardiano; trasportatore, organizzatore del trasporto, detentore che affidano gli animali ad un conducente o un guardiano non in regola. N.B. Il certificato di idoneità al trasporto degli animali ha durata decennale e deve essere acquisito dal conducente o dal guardiano, previo apposito corso di formazione, entro il 5 gennaio 2008. Fino a tale data è considerata valida l'attestazione rilasciata dalla ASL alla persona cui viene affidato il trasporto, salvo che questa persona sia lo stesso trasportatore già autorizzato (v. art. 5, comma 2 del D.Lgs 532/92, come modificato dal D.Lgs.388/98). I costi dei corsi di formazione sono a carico degli interessati ed i corsi possono essere organizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e professionali.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500€.</p> <p>In caso di infrazione alle regole del Regolamento 1/2005 ad opera di un conducente o guardiano può essere disposta a sospensione del certificato di idoneità da 1 a 3 mesi o la revoca.</p>
<p><u>IRREGOLARITA' DOCUMENTALI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mancanza di un documento che attesti l'origine e la proprietà degli animali, il luogo, la data e l'ora di partenza, il luogo di destinazione, il destinatario e l'ora di arrivo prevista, il numero di capi, il percorso, i posti di controllo o trasferimento e la durata prevista del viaggio (irregolare compilazione dei documenti di trasporto, dei certificati sanitari e del giornale di viaggio); 2. Mancanza del documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi Terzi; 3. Per i lunghi viaggi, mancanza o non conformità del giornale di viaggio o mancata precisazione dei punti di riposo o di trasferimento; 4. Compilazione del giornale di viaggio da parte di persone non legittimate o mancata indicazione sul giornale del numero del certificato veterinario; 5. Mancato possesso del certificato veterinario sul mezzo di trasporto. <p>Soggetti sanzionabili: trasportatore Soggetti obbligati in solido: organizzatore e detentore degli animali del luogo di carico</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 €</p> <p>Se il trasportatore con lo stesso mezzo commette due violazioni in tre anni, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto da 1 a 3 mesi. Se commette cinque violazioni in tre anni è soggetto alla revoca del certificato di omologazione.</p>
<p><u>CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO</u> Trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo senza certificato di omologazione conforme o con certificato scaduto, sospeso o revocato. Soggetti sanzionabili: trasportatore, conducente Soggetti obbligati in solido: organizzatore e trasportatore (se diverso dal trasgressore)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000€</p>
<p><u>INIDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO (v. allegato 1 D.Lgs 151/07).</u> Non sono idonei al trasporto gli animali che non possono deambulare senza sofferenze o aiuto, presentano una ferita aperta grave o un prolasso, sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione o femmine che hanno partorito la settimana precedente; i suinetti con l'ombelico non cicatrizzato ed i suinetti con meno di tre settimane (a meno che non siano trasportati per meno di 100 km), ecc. Se si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono essere separati dagli altri, ricevere cure adeguate e, se del caso, essere sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattuti. Non è ammessa la somministrazione di</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000€ Il trasportatore che con lo stesso mezzo di trasporto commette due violazioni accertate in modo definitivo in tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Il trasportatore che commette cinque violazioni accertate in modo definitivo in tre anni, è soggetto alla revoca</p>

sedativi a meno che ciò non sia strettamente necessario e sotto controllo veterinario.

INIDONEITA' DEI MEZZI DI TRASPORTO (v. allegato 2)

I mezzi di trasporto e le loro attrezzature devono essere tali da evitare lesioni e sofferenze, proteggere gli animali dalle intemperie o variazioni climatiche, devono essere puliti e disinfettati, devono garantire l'accesso agli animali, devono avere una superficie d'impiantito antisdrucchiolo che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci, devono avere una sufficiente illuminazione, ecc.

I suinetti di meno di 10 kg devono disporre di una lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che consenta un assorbimento delle deiezioni.

Nel trasporto su strada o su rotaia i veicoli sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e devono avere attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

VIOLAZIONE DELLE PRATICHE DI TRASPORTO (v. allegato 3)

Durante le operazioni di carico e scarico devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali fuori del mezzo di trasporto e le operazioni di durata superiore alle 4 ore devono essere sorvegliate da un veterinario. Le strutture per il carico e lo scarico devono essere tali da prevenire lesioni e sofferenze agli animali. Le rampe non devono avere una pendenza superiore ad un angolo di 20° rispetto all'orizzontale e quando l'inclinazione è superiore a 10°, le rampe devono essere munite di un sistema che permetta agli animali di salire o scendere senza difficoltà. Durante le operazioni vi deve essere un'illuminazione adeguata.

L'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche è ammesso sui suini adulti che rifiutano di spostarsi e che hanno spazio davanti a sé. E' necessario inoltre rispettare le regole sulla separazione degli animali durante il trasporto e sugli spazi da mettere loro a disposizione già precisati dal Regolamento 1/2005.

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER I LUNGI VIAGGI (v. allegato 4)

Il trasportatore deve rispettare tutte le disposizioni sul mezzo di trasporto, il pavimento, la lettiera e sull'alimentazione degli animali precisati dall'allegato 4. Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori assicurando nel contempo agli animali accesso all'acqua; i suini possono essere trasportati nei lunghi viaggi solo se pesano più di 10 kg; i sistemi di ventilazione devono essere tali da mantenere una temperatura tra 5°C e 30°C con una tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna e devono poter funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore. I mezzi devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura che registri anche i dati e di un sistema di allarme che allerti il conducente quando la temperatura raggiunge il limite massimo o quello minimo.

Soggetti sanzionabili: trasportatore **Soggetti obbligati in solido:** detentore degli animali e responsabile dei centri di raccolta per le violazioni relative all'idoneità degli animali al trasporto e per quelle relative alle pratiche di trasporto.

IL PERSONALE O CHIUNQUE DURANTE LE OPERAZIONI DI TRASPORTO, USI VIOLENZA O CAUSI ALL'ANIMALE INUTILI SOFFERENZE O LESIONI

L'ALLEVATORE che, trasportando animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 km, non osserva le regole basilari per garantire agli animali il benessere durante il trasporto previste dall'art. 3 del Regolamento 1/2005.

MISURE DI EMERGENZA

Coloro che rifiutano di adempiere alle prescrizioni imposte dall'Autorità competente che abbia riscontrato la violazione delle norme sul benessere, finalizzate a ripristinare il benessere e la salvaguardia degli animali.

Soggetti obbligati in solido tra loro: il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ESIBIRE DOCUMENTI

Mancata esibizione di documenti o omissione di informazioni senza giustificato motivo su richiesta dell'autorità entro il termine stabilito dall'Autorità competente.

Soggetti sanzionabili: organizzatori dei viaggi, trasportatori, responsabili del trasporto, detentori degli animali, conducenti e guardiani.

Mancata designazione della persona fisica responsabile del trasporto.

dell'autorizzazione.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000€ Il trasportatore che con lo stesso mezzo di trasporto commette tre violazioni accertate in modo definitivo in tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 15 giorni a due mesi. Il trasportatore che commette cinque violazioni accertate in modo definitivo in tre anni, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000€

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 €.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000€ e sospensione dell'autorizzazione del trasportatore da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione, la revoca.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000€

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 €. In caso di esecuzione diretta da parte dell'Autorità amministrativa, le spese sono poste a carico di chi è tenuto al loro adempimento.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.200 €.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 800 €.